

**TRADUZIONE IN ITALIANO DEL
PROTOCOLLO ANNESSO ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE GARANZIE
INTERNAZIONALI SU BENI MOBILI STRUMENTALI RIGUARDANTE ALCUNI
ASPETTI INERENTI AL MATERIALE AERONAUTICO**

DEL 16 NOV 2001,

a cura dell'Avv. Roberta Peleggi,

in corso di pubblicazione nella rivista "Diritto del commercio internazionale"

PROTOCOLLO

annesso alla 'Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO la necessità di dare attuazione alla 'Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali' (in seguito "la Convenzione") nella misura in cui si applica al materiale aeronautico, alla luce degli scopi enunciati nel preambolo della Convenzione,

CONSAPEVOLI della necessità di adattare la Convenzione per rispondere alle particolari esigenze del finanziamento aeronautico e di estendere il campo di applicazione della Convenzione al fine di includervi i contratti di vendita di materiale aeronautico

TENENDO CONTO dei principi e gli obiettivi della 'Convenzione sull'aviazione civile internazionale', firmata a Chicago il 7 dicembre 1944,

SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni relative al materiale aeronautico

Capo I

Ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo I – Definizioni

1. I termini che figurano nel presente Protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla Convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.
2. Nel presente Protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:
 - (a) "aeromobile" indica un aeromobile così come definito ai fini della Convenzione di Chicago, vale a dire una cellula di aeromobile sulla quale è installato il motore di un aereo o un elicottero
 - (b) "motori di aereo" indica motori di aereo (diversi da quelli usati nei servizi militari, doganali e di polizia) a reattori, a turbine o a pistoni che:

- i) nel caso di motori a reattori, sviluppano ciascuno una spinta di almeno 1750 libbre o un valore equivalente; e
- ii) nel caso di motori a turbine o a pistoni, sviluppano in fase di decollo una spinta nominale sull'albero di almeno 550 cavalli vapore o equivalente;

e inoltre tutti i moduli e gli altri accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi.

(c) “materiale aeronautico” indica cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;

(d) “registro degli aeromobili” indica ogni registro tenuto da uno Stato o da un'autorità di registrazione dell'esercizio in comune ai fini della Convenzione di Chicago;

(e) “cellule di aeromobili” indica cellule di aerei (diverse da quelle usate nei servizi militari, doganali e di polizia) che, quando dotate di motori di aerei adeguati, sono modelli certificati dall'autorità aeronautica competente per trasportare:

- i) almeno otto (8) persone compreso l'equipaggio;
- ii) beni di peso maggiore di 2.750 chilogrammi,

e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ad esclusione dei motori di aerei) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi

(f) “parte autorizzata” indica la parte cui fa riferimento il paragrafo 3 dell'articolo XIII;

(g) “Convenzione di Chicago” indica la *Convenzione sull'aviazione civile internazionale* firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, come modificata, e i suoi Annessi;

(h) “autorità di registrazione dell'esercizio in comune” indica l'autorità incaricata di tenere un registro in conformità all'articolo 77 della Convenzione di Chicago come attuata dalla Risoluzione relativa alla nazionalità e alla registrazione di aeromobili gestiti da aziende internazionali di esercizio, adottata il 14 dicembre 1967 dal *Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale*;

(i) “cancellazione dell'immatricolazione dell'aeromobile” indica la cancellazione o la rimozione dell'immatricolazione dell'aeromobile dal registro degli aeromobili in conformità alla Convenzione di Chicago;

(j) “contratto che conferisce una garanzia” indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;

(k) “garante” indica la persona che, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni in favore di un creditore garantito da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una garanzia a prima domanda o una lettera di credito 'stand-by' o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

(l) “elicotteri” indica aerodine più leggere dell'aria (ad eccezione di quelli usati in servizi militari, doganali o di polizia) il cui sostegno in volo è assicurato principalmente dalla portanza generata da uno o più rotori su assi in gran parte verticali e che sono modelli certificati dall'autorità competente per trasportare:

- i) almeno cinque (5) persone compreso l'equipaggio; o

ii) beni di peso maggiore di 450 chilogrammi;

e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ivi compresi i rotori) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i manuali, i dati e i registri a ciò relativi.

(m) “situazione di insolvenza” indica:

i) l’apertura di procedure di insolvenza; o

ii) l’intenzione dichiarata del debitore di sospendere i pagamenti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza contro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della Convenzione;

(n) “giurisdizione principale dell’insolvenza” indica lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito;

(o) “autorità di registro” indica l’autorità nazionale o l’autorità incaricata della tenuta di un registro in uno Stato contraente e responsabile della immatricolazione e della cancellazione della immatricolazione in modo conforme alla Convenzione di Chicago; e

(p) “Stato di immatricolazione” indica, riguardo a un aeromobile, lo Stato nel cui registro nazionale un aeromobile è immatricolato o lo Stato dove si trova l’autorità di registrazione dell’esercizio in comune incaricata della tenuta del registro degli aeromobili.

Articolo II – Applicazione della Convenzione con riguardo al materiale aeronautico

1. La Convenzione si applica al materiale aeronautico come previsto dai termini del presente Protocollo.
2. La Convenzione e il presente Protocollo sono conosciuti con il nome di ‘Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali’ come applicata al materiale aeronautico.

Articolo III – Applicazione della Convenzione ai contratti di vendita

Le seguenti disposizioni della Convenzione si applicano come se il riferimento a un accordo che crea o prevede una garanzia internazionale fosse il riferimento a un contratto di vendita e come se il riferimento a una garanzia internazionale, a una garanzia internazionale futura, al debitore e al creditore fosse, rispettivamente, il riferimento a una vendita, a una vendita futura, al venditore e al compratore:

gli articoli 3 e 4;

il sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell’articolo 16;

il paragrafo 4 dell’articolo 19;

il paragrafo 1 dell’articolo 20 (per ciò che concerne l’iscrizione di un contratto di vendita o di vendita futura);

il paragrafo 2 dell’articolo 25 (per ciò che concerne una vendita futura), e l’articolo 30.

Si applicano inoltre ai contratti di vendita e ai contratti di vendita futura le disposizioni generali di cui all'articolo 1, all'articolo 5, ai capitoli dal IV al VII, all'articolo 29 (ad eccezione del paragrafo 3 che è sostituito dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo XIV), al capo X, al capo XII (ad eccezione dell'articolo 43), del capo XIII e del Capo XIV (ad eccezione dell'articolo 60).

Articolo IV – Ambito di applicazione

1. Senza pregiudizio al paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione, la Convenzione si applica anche a un elicottero o a una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che è lo Stato di immatricolazione; quando l'immatricolazione viene effettuata in applicazione di un accordo relativo alla immatricolazione dell'aeromobile, si ritiene essere stata effettuata al momento dell'accordo.
2. Ai fini della definizione di "operazione interna" di cui all'articolo 1 della Convenzione:
 - a) una cellula di aeromobile è situata nello Stato di immatricolazione dell'aeromobile di cui è parte;
 - b) un motore di aereo è situato nello Stato di immatricolazione dell'aeromobile sul quale è installato o, se non è installato sull'aeromobile, nello Stato dove esso si trova materialmente; e
 - c) un elicottero è situato nello Stato dove è immatricolato

al momento della conclusione dell'accordo che crea o prevede la garanzia.

3. Nell'ambito delle loro relazioni reciproche le parti possono, per mezzo di un accordo scritto, escludere l'applicazione dell'articolo XI, nonché derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente Protocollo, ad esclusione dei paragrafi dal 2 al 4 dell'articolo IX.

Articolo V – Formalità, effetti e iscrizione dei contratti di vendita

1. Ai fini del presente Protocollo, il contratto di vendita è un contratto:
 - a) concluso per iscritto;
 - b) riguardante materiale aeronautico di cui il venditore possa disporre;
 - c) che rende possibile l'identificazione di materiale aeronautico in conformità al presente Protocollo.
2. Un contratto di vendita trasferisce all'acquirente i diritti del venditore sul materiale aeronautico secondo i termini del contratto stesso.
3. L'iscrizione di un contratto di vendita conserva efficacia indefinitamente. L'iscrizione di un contratto di vendita futura conserva efficacia salvo che non sia cancellata o, se del caso, fino alla scadenza del periodo specificato nel registro.

Articolo VI – Poteri dei rappresentanti

Una persona può concludere un accordo o una vendita e iscrivere una garanzia internazionale o una vendita relativa a materiale aeronautico in qualità di mandatario, fiduciario o a qualsiasi altro titolo di rappresentante. In questo caso, detta persona ha diritto di far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla Convenzione.

Articolo VII – Descrizione del materiale aeronautico

Una descrizione del materiale aeronautico che contenga il numero di serie assegnato dal costruttore, il nome del costruttore e l'indicazione del modello è necessaria e sufficiente per identificare il bene ai fini del paragrafo c) dell'articolo 7 della Convenzione e del sottoparagrafo c) del paragrafo 1 dell'articolo V del presente Protocollo.

Articolo VIII – Scelta della legge applicabile

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.
2. Le parti di un accordo, di un contratto di vendita, di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di subordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i diritti e obbligazioni derivanti dall'accordo.
3. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferimento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti indica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell'unità territoriale designata.

Capo II

Rimedi per l'inadempimento delle obbligazioni, ordini di prelazione, cessioni

Articolo IX- Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l'inadempimento delle obbligazioni

1. In aggiunta alle misure previste dal capo III della Convenzione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito e nei casi indicati nel capo III:
 - (a) far cancellare l'immatricolazione (iscrizione) dell'aeromobile;
 - (b) far esportare e far trasferire fisicamente il materiale aeronautico dal territorio dove si trova.
2. Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel paragrafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore.
3. Il paragrafo 3 dell'articolo 8 della Convenzione non si applica al materiale aeronautico. Ogni rimedio previsto dalla Convenzione con riferimento al materiale aeronautico deve essere esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell'accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.
4. Un creditore garantito che dia ai soggetti interessati un preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi per una proposta di vendita o di locazione è ritenuto soddisfare l'esigenza di fornire il 'preavviso ragionevole' previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 8 della Convenzione. Il presente paragrafo tuttavia non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo.
5. L'autorità di registro di uno Stato contraente, a condizione di osservare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea, onora una richiesta di cancellazione o esportazione se:

- (a) la richiesta è sottoposta dalla parte autorizzata nelle forme dovute in virtù di un'autorizzazione irrevocabile registrata della cancellazione della immatricolazione e della richiesta del permesso di esportazione; e se
 - (b) la parte autorizzata certifica all'autorità di registro, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, che tutte le garanzie iscritte che prevalgono su quella del creditore a favore del quale l'autorizzazione è stata rilasciata sono state cancellate, o che i titolari di dette garanzie hanno consentito alla cancellazione o all'esportazione.
6. Un creditore garantito che proponga la cancellazione dell'immatricolazione e l'esportazione di un aeromobile in applicazione del paragrafo 1, invece che in applicazione di un ordine di tribunale, deve informare per iscritto e con un preavviso ragionevole della cancellazione della immatricolazione e della richiesta di esportazione proposta:
- (a) le persone interessate indicate ai sottoparagrafi i) e ii) del paragrafo m) dell'articolo 1 della Convenzione; e
 - (b) le persone interessate indicate al sottoparagrafo iii) del paragrafo m) dell'articolo 1 della Convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della cancellazione della immatricolazione o della esportazione.

Articolo X – Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia emesso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XXX e nella misura prevista da tale dichiarazione.
2. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione, nel contesto del conseguimento di misure, l'espressione "termine breve" deve intendersi come il numero di giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda indicata nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presentata.
3. Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo il sottoparagrafo d):

“(e) se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita e l'attribuzione dei relativi prodotti”,

e il paragrafo 2 dell'articolo 43 si applica sostituendo la parole “sottoparagrafo d)” con le parole “sottoparagrafi d) ed e)”
4. Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione.
5. Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interessato possono convenire per iscritto di escludere l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione.
6. I rimedi di cui al paragrafo 1 dell'articolo IX:

- (a) in uno Stato contraente devono essere resi disponibili dall'autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che la misura prevista al paragrafo 1 dell'articolo IX è stata accordata o, qualora la misura sia concessa da un organo giurisdizionale straniero, dopo che la stessa sia riconosciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore sia autorizzato ad ottenere tali misure conformemente alla Convenzione; e
 - (b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.
7. I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

Articolo XI – Rimedi per il caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX.

Alternativa A

2. Al verificarsi di una situazione di insolvenza e a condizione di osservare il paragrafo 7, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale aeronautico al creditore non più tardi alla prima delle due seguenti date:
- (a) alla fine del periodo di attesa;
 - (b) alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquistare il possesso del materiale aeronautico se il presente articolo non si applicasse.
3. Ai fini del presente articolo, "periodo di attesa" indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.
4. Riferimenti nel presente articolo all' "amministratore dell'insolvenza" devono intendersi come riferimenti a quella persona nella sua capacità ufficiale e non personale.
5. Finché il creditore non abbia avuto l'opportunità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 2:
- (a) l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale aeronautico e ne conservano il valore in conformità al contratto; e
 - (b) il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.
6. Il sottoparagrafo (a) del precedente paragrafo non preclude l'uso del materiale aeronautico in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore.
7. L'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del bene dell'aeromobile quando, al più tardi alla data fissata dal paragrafo 2, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e si sia

impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità al contratto. Nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa.

8. Le misure previste al paragrafo (1) dell'articolo IX:
 - (a) in uno Stato contraente devono essere rese disponibili dall'autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità alla Convenzione; e
 - (b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.
9. E' fatto divieto di ostacolare o ritardare l'applicazione delle misure consentite dalla Convenzione o dal presente Protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 2.
10. Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore.
11. Nessuna disposizione del paragrafo precedente può essere interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell'amministratore dell'insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile.
12. Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione al paragrafo 1 dell'articolo 39, prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.
13. La Convenzione come modificata dall'articolo IX del presente Protocollo si applica all'esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.

Alternativa B

2. Allorché sopraggiunge una situazione di insolvenza, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, deve informare il creditore, dietro richiesta dello stesso, nel termine indicato in una dichiarazione di uno Stato contraente resa in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX, se intende:
 - (a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità all'accordo e ai relativi documenti; oppure se intende:
 - (b) dare al creditore l'opportunità di prendere possesso del materiale aeronautico, in conformità al diritto applicabile.
3. Il diritto applicabile cui fa riferimento il sottoparagrafo (b) del precedente paragrafo può autorizzare l'organo giurisdizionale a esigere l'adozione di qualsiasi misura complementare o la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

4. Il creditore deve fornire prova del proprio credito e giustificazione della iscrizione della propria garanzia internazionale.
5. Se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, non dà notizia al creditore in conformità del paragrafo 2 o se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, pur avendo dichiarato che darà al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale aeronautico non fa ciò, l'organo giurisdizionale può autorizzare il creditore a prendere possesso del materiale aeronautico alle condizioni fissate dall'organo giurisdizionale. Può inoltre esigere l'adozione di ogni misura complementare, nonché la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.
6. Il materiale aeronautico non può essere venduto in pendenza di un giudizio che riguardi il credito e la garanzia internazionale.

Articolo XII – Assistenza in caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.
2. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale aeronautico è situato cooperano, nell'osservanza del diritto dello Stato contraente, quanto più possibile con gli organi giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell'insolvenza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell'articolo XI.

Articolo XIII – Autorizzazione della richiesta di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione

1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.
2. Quando il debitore ha rilasciato una autorizzazione irrevocabile della richiesta di cancellazione della immatricolazione e del permesso di esportazione conforme nell'essenziale al formulario annesso al presente Protocollo e l'ha sottoposta per l'iscrizione all'autorità del registro, detta autorizzazione deve essere iscritta.
3. Il beneficiario dell'autorizzazione ("parte autorizzata") o la persona che esso attesta essere a ciò designata, è la sola persona autorizzata a esercitare i rimedi specificati al paragrafo 1 dell'articolo IX. L'esercizio di tali rimedi deve avvenire in conformità all'autorizzazione e alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea. Il debitore non può revocare l'autorizzazione senza il consenso scritto della parte autorizzata. L'autorità del registro procede alla cancellazione di un'autorizzazione dal registro dietro richiesta della parte autorizzata.
4. L'autorità di registro e le altre autorità amministrative degli Stati contraenti dovranno prestare prontamente il loro concorso e la loro assistenza alla parte autorizzata nell'applicazione dei rimedi previsti dall'articolo IX.

Articolo XIV – Modifiche alle disposizioni relative all'ordine di prelazione

1. L'acquirente di materiale aeronautico in virtù di una vendita iscritta acquista il proprio diritto su quel bene libero da ogni diritto iscritto posteriormente e da ogni garanzia non iscritta, anche se abbia conoscenza del diritto non iscritto.
2. L'acquirente di materiale aeronautico acquista il proprio diritto su quel bene sotto condizione di un diritto iscritto al momento dell'acquisto.
3. Il diritto di proprietà o altro diritto o garanzia sul motore di un aereo non è pregiudicato dal fatto che sia stato installato su un aeromobile o vi sia stato rimosso.
4. Il paragrafo 7 dell'articolo 29 della Convenzione si applica ad un oggetto, che non sia un bene nel senso del presente Protocollo, installato su una cellula di aeromobile, un motore di aereo o un elicottero.

Articolo XV – Modifiche alle disposizioni relative alle cessioni

Il paragrafo 1 dell'articolo 33 della Convenzione si applica aggiungendo la disposizione seguente immediatamente dopo il sottoparagrafo (b):

“ e c) il debitore abbia consentito per iscritto, indipendentemente dalla circostanza che il consenso sia stato prestato prima che la cessione si sia verificata o che egli identifichi il cessionario.

Articolo XVI – Disposizioni relative al debitore

1. In assenza di inadempimento ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e all'uso del bene in conformità ai termini dell'accordo nei confronti:
 - (a) del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 29 della Convenzione o, in qualità di compratore, del paragrafo 1 dell'articolo XIV del presente Protocollo, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente; e
 - (b) del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base al paragrafo 4 dell'articolo 29 della Convenzione o, in qualità di acquirente, al paragrafo 2 dell'articolo XIV del presente Protocollo, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto.
2. Nessuna disposizione della Convenzione o del presente Protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadempimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi materiale aeronautico.

Capo III

Disposizioni relative ai sistemi di iscrizione delle garanzie internazionali riguardanti materiale aeronautico

Articolo XVII – L'Autorità di sorveglianza e il Conservatore

1. L'Autorità di sorveglianza è l'ente internazionale designato da una Risoluzione adottata dalla Conferenza Diplomatica per l'adozione di una Convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un Protocollo aeronautico.
2. Se l'ente internazionale menzionato al paragrafo precedente non è in grado né ha la volontà di agire come Autorità di sorveglianza, sarà convocata una conferenza di Stati firmatari e di Stati contraenti per designare un'altra Autorità di sorveglianza.
3. L'Autorità di sorveglianza, i suoi funzionari e i suoi impiegati godono dell'immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità alle disposizioni a loro applicabili in qualità di ente internazionale o ad altro titolo.
4. L'Autorità di sorveglianza può istituire una commissione di esperti tra un numero di persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualificazione e dell'esperienza necessarie ed incaricarla di assistere l'Autorità di sorveglianza nello svolgimento delle sue funzioni.
5. Il primo Conservatore assicura il funzionamento del Registro internazionale per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, il Conservatore viene nominato o rinominato dall'Autorità di sorveglianza ogni cinque anni.

Articolo XVIII – Primo regolamento

Il primo regolamento è stabilito dall'Autorità di sorveglianza in modo da acquistare efficacia all'entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo XIX – Designazione dei punti di ingresso

1. Fermo restando il paragrafo 2, uno Stato contraente può in ogni tempo designare sul proprio territorio uno o più organismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengono trasmesse al Registro internazionale le informazioni richieste per l'iscrizione, ad eccezione della iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all'articolo 40, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato.
2. Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative ai motori degli aerei, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non imporre, l'uso di uno o più dei punti di ingresso designati.

Articolo XX – Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al Registro

1. Ai fini del paragrafo 6 dell'articolo 19 della Convenzione, i criteri di ricerca di materiale aeronautico sono il nome del costruttore, il numero di serie del costruttore e la designazione del suo modello, corredato di quanto necessario a garantire l'unicità. Tale informazioni supplementari sono specificate nei regolamenti.
2. Agli scopi del paragrafo 2 dell'articolo 25 della Convenzione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta o la persona a favore della quale una vendita futura è stata iscritta deve adottare tutte le misure a propria disposizione

per ottenere la cancellazione dell'iscrizione nei cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.

3. Le tariffe menzionate al sottoparagrafo h) del paragrafo 2 dell'articolo 17 sono determinate in modo da coprire i costi ragionevoli di stabilimento, funzionamento e regolamentazione del Registro internazionale e i costi ragionevoli dell'Autorità di Sorveglianza connessi all'esercizio delle funzioni, all'esercizio dei poteri e all'esecuzione delle obbligazioni menzionate al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione.
4. Il Conservatore esercita e amministra le funzioni centralizzate del Registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro. I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l'orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.
5. L'ammontare dell'assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 28 della Convenzione per ciascun evento non potrà essere inferiore al valore massimo del materiale aeronautico quale determinato dall'Autorità di sorveglianza.
6. Nessuna disposizione della Convenzione impedisce che il Conservatore si procuri una assicurazione o una garanzia finanziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all'articolo 28 della Convenzione.

Capo IV

Competenza

Articolo XXI – Modifiche alle disposizioni in materia di competenza

Ai fini dell'articolo 43 della Convenzione e fermo restando l'articolo 42 della Convenzione, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente sono ugualmente competenti se il bene è un elicottero o una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile di cui detto Stato è lo Stato di immatricolazione.

Articolo XXII – Rinuncia all'immunità della giurisdizione

1. A condizione dell'osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all'immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizionali indicati agli articoli 42 o 43 della Convenzione, o relativa all'esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti materiale aeronautico secondo la Convenzione, è vincolante e attributiva della competenza, se le altre condizioni di attribuzione della competenza o dell'esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso.
2. Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente deve essere fatta per atto scritto e contenere una descrizione del materiale aeronautico.

Capo V

Relazione con le altre Convenzioni

Articolo XXIII – Relazione con la *Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili*

La presente Convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente Protocollo o al materiale aeronautico, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la *Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili* firmata a Ginevra il 19 giugno 1948. La Convenzione di Ginevra non è tuttavia sostituita per quanto concerne i diritti o le garanzie che non sono trattate o pregiudicate dalla presente Convenzione.

Articolo XXIV - Relazione con la *Convenzione relativa all'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili.*

1. La presente Convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente Protocollo, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la *Convenzione relativa all'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili* firmata a Roma il 29 maggio 1933.
2. Uno Stato Contraente parte della Convenzione sopra indicata può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente Protocollo, dichiarare che non applicherà il presente articolo.

Articolo XXV – Relazione con la *Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale.*

La Convenzione sostituisce la *Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale*, firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988, nella misura in cui si applica al materiale aeronautico.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo XXVI – Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è aperto a Cape Town il 16 novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica per l'adozione di una Convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un Protocollo aeronautico, svoltasi a Cape Town dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre, il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell'Istituto per l'Unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all'entrata in vigore in conformità all'articolo XXVIII.
2. Il presente Protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.
3. Ogni Stato che non ha firmato il presente Protocollo può aderirvi in ogni momento.
4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il Depositario.
5. Uno Stato non può divenire parte del presente Protocollo se non è o non diviene anche parte della Convenzione.

Articolo XXVII – Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Anche un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal presente Protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo. In questo caso l'organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente Protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente. Allorché ai fini del presente Protocollo acquisti rilevanza il numero degli Stati, l'organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.
2. All'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta al Depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente Protocollo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L'organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il Depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.
3. Qualsiasi riferimento a "Stato contraente" o "Stati contraenti" o "Stato parte" o "Stati parti" nel presente Protocollo si applica ugualmente a un'organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo XXVIII – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, tra gli Stati che hanno depositato detti strumenti.
2. Per gli altri Stati, il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIX – Unità territoriali

1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione a argomenti trattati dal presente Protocollo, esso può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o accessione, dichiarare che il presente Protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.
2. Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali il presente Protocollo si applica.
3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, il presente Protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.
4. Allorché uno Stato contraente estende l'applicazione del presente Protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente Protocollo possono essere fatte nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un'altra.

5. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1, il presente Protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:
- (a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in una unità territoriale alla quale la presente Convenzione o il presente Protocollo si applicano, o se esso ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale in una unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano;
 - (b) ogni riferimento all'ubicazione del bene in uno Stato contraente indica l'ubicazione del bene nell'unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano;
 - (c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti in una unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano; ogni riferimento al registro nazionale o all'autorità di registro in quello Stato contraente sarà interpretato come se indichi il registro degli aeromobili pertinente o l'autorità di registro competente nell'unità o nelle unità territoriali alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano.

Articolo XXX – Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni

1. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà uno o più degli articoli VII, XII e XIII del presente Protocollo.
2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo X in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione in relazione al paragrafo 2 dell'articolo X, deve indicare il termine prescritto da tale articolo.
3. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente Protocollo, o dell'adesione, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà integralmente la variante A o la variante B dell'articolo XI e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica la variante A o la variante B. Uno Stato contraente che effettui una dichiarazione in applicazione al presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall'articolo XI.
4. Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l'articolo XI in conformità alla dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.
5. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente Protocollo, o dell'adesione, uno Stato contraente può dichiarare che non applicherà in tutto o in parte l'articolo XXI. Nel caso di applicazione parziale, la dichiarazione deve indicare a quali condizioni il pertinente articolo sarà applicato o, altrimenti, quale altra forma di rimedio provvisorio sarà applicato.

Articolo XXXI – Dichiarazioni rese in base alla Convenzione

Salvo indicazione contraria, si ritiene che le dichiarazioni fatte in base alla Convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 della Convenzione, siano state fatte anche in base al presente Protocollo.

Articolo XXXII – Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve al presente Protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII e XXXIV possono essere fatte in conformità a tali disposizioni.
2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente Protocollo è notificata per iscritto al Depositario.

Articolo XXXIII – Dichiarazioni successive

1. Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità all'articolo XXXI in virtù dell'articolo 60 della Convenzione, uno Stato Parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al Depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.
2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario.
3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXIV – Ritiro delle dichiarazioni

1. Ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo XXXI in virtù dell'articolo 60 della Convenzione, ogni Stato Parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente Protocollo può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al Depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
2. Nonostante il paragrafo precedente, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stata fatto, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXV – Denunce

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo mediante notifica per iscritto al Depositario.
2. Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal Depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXVI – Conferenze di valutazione, emendamenti e questioni connesse

1. In consultazione con l’Autorità di sorveglianza il Depositario prepara annualmente, o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parti che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella Convenzione, così come emendata dal Protocollo, ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il Depositario tiene conto delle relazioni dell’Autorità di Sorveglianza relative al funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.
2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il Depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l’Autorità di Sorveglianza, Conferenze di valutazione degli Stati Parti al fine di esaminare:
 - a) l’applicazione pratica della Convenzione come emendata dal presente Protocollo e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell’impresa e il leasing dei beni coperti dal suo campo di applicazione;
 - b) l’interpretazione giudiziaria e l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e dei regolamenti;
 - c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del Conservatore e la supervisione dello stesso da parte dell’Autorità di Sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti sottoposti dall’Autorità di Sorveglianza; e
 - d) l’opportunità di apportare modifiche al presente Protocollo o alle disposizioni concernenti il Registro internazionale.
3. Ogni emendamento al presente Protocollo deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti partecipanti alla conferenza indicata al paragrafo precedente e entra successivamente in vigore nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, la accettazione o l’approvazione da parte di otto stati conformemente alle disposizioni dell’articolo XXVIII relative alla sua entrata in vigore.

Articolo XXXVII – Il Depositario e le sue funzioni

1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione saranno depositati presso l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che è designato come Depositario.
2. il Depositario:
 - (a) informa tutti gli Stati contraenti:
 - (i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;
 - (ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

- (iii) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente Protocollo e della data della relativa dichiarazione;
 - (iv) del ritiro o dell'emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro e dell'emendamento; e
 - (v) della notifica di ogni denuncia del presente Protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;
- (b) trasmette le copie certificate del presente Protocollo a tutti gli Stati contraenti;
- (c) fornisce all'Autorità di Sorveglianza e al Conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e
- (d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, che ha tal fine hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Cape Town, il 16 novembre dell'anno 2001, in un solo esemplare di cui i testi in francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal Segretariato congiunto della Conferenza sotto l'autorità del Presidente della Conferenza entro 90 giorni dal presente Atto.

Annesso

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE IRREVOCABILE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DELLA IMMATRICOLAZIONE E DEL PERMESSO DI ESPORTAZIONE

[inserire la data]

Destinatario: [inserire il nome dell'autorità di registro]

Oggetto: autorizzazione irrevocabile della domanda di cancellazione della immatricolazione e del permesso di esportazione

Il sottoscritto è [agente] [proprietario] iscritto * di [indicare il nome del costruttore e del modello della cellula dell'aeromobile/dell'elicottero] avente numero di serie del costruttore [indicare il numero] e immatricolato [matricola][marchio] [indicare la matricola/marchio] (e gli accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, integrati o fissati, in seguito denominati "l'aeromobile").

Il presente strumento costituisce un autorizzazione irrevocabile della domanda di cancellazione della immatricolazione e del permesso di esportazione consegnato dal sottoscritto a [indicare il nome del creditore] (in seguito "la parte autorizzata") secondo i termini previsti dall'articolo XIII del Protocollo riguardante aspetti specifici relativi al materiale aeronautico. Il sottoscritto domanda, in conformità all'articolo summenzionato:

- i) che la parte autorizzata o la persona che questa certifica essere a ciò designata sia riconosciuta come la sola persona autorizzata:
 - a) a far cancellare l'immatricolazione dell'aeromobile di [indicare il nome del registro degli aeromobili] tenuto da [indicare il nome dell'Autorità di registro] ai fini del Capo III della Convenzione sull'Aviazione civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e
 - b) a far esportare e trasferire fisicamente l'aeromobile da [indicare il nome del paese];
- ii) conferma del fatto che la parte autorizzata o la persona che questa certifica essere a ciò designata può adottare le misure descritte sopra al paragrafo i) dietro domanda scritta e senza il consenso del sottoscritto e che, all'atto della ricezione della domanda, le autorità del [indicare il nome del paese] collaborino con la parte autorizzata per una solerte applicazione delle misure in questione.

I diritti accordati alla parte autorizzata dal presente documento non possono essere revocati dal sottoscritto senza il consenso scritto della parte autorizzata.

Prego manifestate il vostro consenso alla presente domanda riempiendo adeguatamente il presente documento nello spazio sottostante e consegnandolo a [indicare il nome dell'Autorità del registro].

[Nome dell'agente/proprietario]

Accettato e depositato
[Inserire la data]

da: nome e titolo del firmatario

Inserire le notazioni d'uso

* scegliere il termine che corrisponde al criterio di iscrizione nazionale appropriato.